

7 INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO

7.1 INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO

L'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, così come la legislazione in materia di rischio industriale (DPR 175/1988; Legge n. 137/1997 e D.Lgs. n. 334/99). Come esempio di quanto detto l'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 334/99 modificato dal D.Lgs. n. 238/05, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali, viene previsto che il Comune dove è localizzato lo stabilimento o che può subire le conseguenze di un incidente in un Comune limitrofo deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili, inerenti l'incidente avvenuto e le modalità di contenimento utili alla popolazione.

La divulgazione nel territorio delle informazioni relative ai rischi presenti è un compito di grande importanza in quanto il sistema territoriale, inteso come l'insieme dei sistemi naturale - sociale - politico, risulta essere più vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni necessarie per mitigarne gli effetti. L'informazione della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.

L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione o luogo di lavoro.

7.1.1 Finalità dell'informazione

La popolazione deve essere messa a conoscenza dei rischi potenziali presenti sul territorio, attraverso una mappatura delle possibili fonti di pericolosità al fine, in caso di necessità, di essere in grado di reagire adeguatamente adottando dei comportamenti che, oltre a ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per la propria famiglia, facilitino le operazioni di segnalazione, soccorso ed eventuale evacuazione.

Per un risultato di questo tipo, è necessario che esistano delle procedure di comportamento già elaborate e rese note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente o calamità che potrebbero presentarsi. Si dovrà quindi tener conto degli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione, che in linea di massima sono:

- informare i cittadini sul Sistema di Protezione Civile. Attualmente per il comune cittadino non è ben chiaro come sia organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che concorrono alla gestione dell'emergenza. Questo crea disorientamento nell'individuazione delle autorità responsabili a livello locale;
- informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di appartenenza;
- informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazione,

etc.), la conoscenza dei fenomeni e le modalità da seguire in determinate situazioni di rischio servono a radicare nella popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile in concomitanza con un evento di crisi;

- informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la Stampa, sempre e soprattutto in tempo di normalità.

7.1.2 **Informazione preventiva alla popolazione**

Per quanto riguarda l'informazione in normalità è fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:

- le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;
- le disposizioni del Piano d'Emergenza Comunale nell'area in cui risiede;
- come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

Questa attività potrà essere articolata in funzione della disponibilità di risorse economiche, e quindi si dovrà considerare l'opportunità di sviluppare e diffondere la conoscenza attraverso:

- programmi formativi scolastici;
- pubblicazioni specifiche per il territorio di appartenenza;
- articoli e spot informativi organizzati con i media locali.

7.1.3 **Informazione in emergenza**

Per la più importante e delicata fase dell'informazione in emergenza, si dovrà porre la massima attenzione sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi, che dovranno assolvere principalmente i seguenti obiettivi:

- **Soddisfare la domanda di informazioni.**
- **Gradualmente prendere il controllo della situazione e riportarla alla normalità.**

Per ottenere tali risultati i messaggi dovranno chiarire principalmente:

- la fase dell'emergenza in corso (fasi di allerta Codici 2-3-4, preallarme, allarme, emergenza);
- la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi;
- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo;
- i comportamenti di autoprotezione per la popolazione.

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari. Sarà bene comunicare sempre al fine di limitare il più possibile il panico nella popolazione che non deve sentirsi abbandonata e ricavare invece che si sta organizzando il primo soccorso e la messa in sicurezza delle persone colpite.

7.1.4 Informazione e media

La risposta ai media deve essere coordinata attraverso il responsabile ufficiale della comunicazione, cioè il responsabile del collegamento con la stampa, unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, e che gli altri membri del team di gestione dell'emergenza intervengano esclusivamente nell'ambito delle proprie responsabilità. Tale compito è di norma assegnato al Sindaco od al ROC, ma può essere affidato ad altro soggetto che in emergenza fa parte a tutti gli effetti dell'UCL. (Capitolo 5.2.2.)

Durante un'emergenza è importante sviluppare un buon rapporto con la stampa fin dall'inizio, si dovrà considerare la reazione dei diversi gruppi giornalistici alle eventuali restrizioni, che appariranno loro incomprensibili. I giornalisti, nella loro azione di raccolta dati, tenderanno di arrivare con ogni mezzo all'informazione e in alcuni casi potrebbero intralciare l'opera di soccorso. Una buona organizzazione della gestione delle relazioni con i media può alleviare questi problemi e dovrebbe anche permettere di ricavare vantaggi positivi dalle potenzialità dei media e dal loro aiuto, per esempio per gli appelli ai donatori di sangue, pubblicizzando dettagli dei piani di evacuazione o i numeri telefonici del centro raccolta delle vittime.

E' di vitale importanza prepararsi al flusso dei rappresentanti dei media locali, regionali e nazionali. L'arrivo dei giornalisti sui luoghi del disastro deve essere previsto: la raccolta di dati, informazioni e documenti implica una organizzazione e una notevole occupazione di tempo e risorse.

I giornalisti giungono di solito molto velocemente nell'area del disastro. Hanno avuto la notizia del disastro nello stesso tempo dei servizi di emergenza e, arrivati sul luogo, chiedono di avere tutto a loro disposizione. Nel caso di una catastrofe le richieste dei media locali e regionali si sovrapporranno a quelle nazionali e internazionali e, se queste non vengono anticipate, i rappresentanti dell'informazione finiranno con l'aumentare il caos e la confusione, nonché la tensione in un momento già di per sé caratterizzato da elevato stress.

Inoltre può essere utile tenere in considerazione che:

- è importante porre un'attenzione particolare all'informazione dettagliata e verificata circa i dispersi, le vittime e i feriti. Non deve essere rilasciata alcuna informazione fino a quando i dettagli non sono stati confermati e verificati e i parenti prossimi informati; potrebbe essere necessario spiegare tale accertamento e che la verifica delle informazioni richiederà un lungo periodo per identificare al meglio le vittime; solo l'autorità ufficiale (Prefetto, al livello provinciale) può autorizzare il rilascio delle informazioni che riguardano le persone, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
- le comunicazioni ai media non devono includere ipotesi o supposizioni sulle cause del disastro, non devono esprimere premature stime sui numeri delle vittime, feriti e dispersi;
- per evitare giudizi prematuri che potrebbero trasformarsi in accuse, si deve essere chiari e franchi nello spiegare la situazione in atto sulla base dei dati e delle informazioni certe;

In ultima analisi, la comunicazione dovrà quindi essenzialmente considerare:

- cosa è successo;
- cosa si sta facendo;
- cosa si è programmato di fare in funzione dell'evolversi della situazione.

Nelle seguenti immagini è riassunto come è meglio porsi verso media e cosa è invece necessario evitare:

Do

when talking to the media

- take your time
- think before you answer
- keep to your own area of expertise
- say if you don't know, cannot or may not answer the question
- stick to facts
- assume that everything is "on the record"
- be firm, fair and honest

National Board of 
PSYCHOLOGICAL DEFENCE

www.psycdef.se

Do not

when talking to the media

- lie, guess or speculate
- get upset or angry at the reporter
- let yourself be stressed by the situation or the reporter
- use expert language / jargon
- discuss confidential information
- use the expression "no comment"
- talk about things outside your area of expertise

National Board of 
PSYCHOLOGICAL DEFENCE

www.psycdef.se

7.1.5 Salvaguardia dell'individuo

La prima preoccupazione deve sempre essere rivolta alla salvaguardia dell'individuo ed è necessario alleviare la pressione e la tensione sulle persone coinvolte.

Ci sarà grande tensione e pressione da parte della stampa nel ricercare interviste con i sopravvissuti e i loro parenti, che saranno scioccati e molto depressi per rilasciare interviste e devono essere supportati e indirizzati su come caratterizzare l'eventuale intervista.

Il responsabile ufficiale del collegamento con i media deve supportare parenti e sopravvissuti, consigliando loro i comportamenti da tenere nelle esposizioni televisive, nonché aiutare a preparare le dichiarazioni e deve vigilare affinché i giornalisti non coinvolgano sopravvissuti, parenti ed amici non disponibili oppure intervistino e fotografino bambini senza autorizzazione.

7.1.6 Informazione alla popolazione per Rischio di Incidente Rilevante

In caso di presenza nel territorio comunale di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, l'informazione alla popolazione è sempre una responsabilità del Sindaco, ma si ha la possibilità di appoggiarsi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 334/99 modificato dal D.Lgs. n. 238/05, al gestore dello stabilimento per il reperimento delle informazioni tecniche relative alle sostanze tossiche.

Le caratteristiche dell'informazione da divulgare, nel rispetto dei principi generali riportati nei precedenti paragrafi, sono espone nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: "*Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.*", di cui viene riportato uno stralcio del *Capitolo VII - Informazione alla Popolazione*. (Il seguente testo è estratto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: "*Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.*")

7.1.6.1 **Campagna informativa preventiva.**

Il Sindaco predisporre le campagne informative preventive per la popolazione e, se necessario, anche per le attività commerciali e produttive presenti nelle aree a rischio.

Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite nella Scheda informativa di cui all'all. V del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e, qualora le notizie fossero insufficienti, possono essere richieste direttamente al gestore per una integrazione dei dati. A tal fine, il gestore deve fornire le informazioni con spirito di collaborazione supportando adeguatamente il Sindaco in questa specifica attività.

Le modalità di divulgazione dell'informazione sono a discrezione del Sindaco e possono far riferimento a quanto stabilito nelle "*Linee Guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale*" del Novembre 2006, che vengono allegate al presente piano e a cui si rimanda integralmente per

approfondimenti sul tema.

7.1.6.2 **Riproduzione della scheda informativa di cui all'allegato V del D. Lgs. 334/1999.**

La scheda informativa riportata nell'All. V del D.Lgs. 334/1999 è composta di nove sezioni di cui le prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante.

La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull'uomo e sull'ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare.

In sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco, unitamente all'AP, valuti i contenuti della scheda in ordine agli scenari incidentali trattati nel PEE al fine di integrare, aggiornare o modificare le notizie già divulgate, eventualmente richiedendo al gestore anche la riformulazione della predetta scheda. E' necessario, infine, che siano programmate esercitazioni per verificare la conoscenza del PEE e il livello di consapevolezza della popolazione nei confronti del rischio di incidente rilevante.

7.1.6.3 **Il messaggio informativo preventivo e in emergenza.**

Un'adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento incidentale. La validità della campagna informativa si misura in termini di capacità della popolazione a collaborare con i soccorritori e a recepire correttamente il messaggio d'emergenza stabilito nel corso della campagna preventiva. È quindi necessario, in sede di pianificazione, stabilire i contenuti del messaggio da inoltrare in emergenza e le modalità con le quali dovrà essere diffuso.

7.2 VOLONTARIATO

Nel caso in cui un singolo cittadino voglia dedicarsi al Volontariato di Protezione Civile, è necessario che aderisca ad un'Associazione o un Gruppo Comunale che svolga tale attività sul proprio territorio. A loro volta le Associazioni ed i Gruppi Comunali potranno essere iscritte all'Albo Regionale di volontariato di Protezione Civile e/o all'Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.

7.2.1 Gruppi Comunali e Intercomunali

I Gruppi Comunali sono una diretta emanazione dell'Amministrazione comunale, costituiti con delibera del Consiglio comunale e, in quanto tali, sono alle dirette dipendenze del Sindaco, autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge 225/92, art. 15, comma 3. Possono intervenire solo nel proprio territorio comunale oppure, con l'autorizzazione straordinaria del Sindaco, nel resto del territorio nazionale. Nella seguente Tabella sono riassunte le principali differenze tra un Gruppo Comunale ed un'Associazione di Protezione Civile:

	ASSOCIAZIONI	GRUPPI COMUNALI
INPUT	Bisogno personale di fare solidarietà e aiutare il prossimo chiunque esso sia e ovunque si trovi	Necessità di salvaguardare i propri concittadini, il proprio territorio, le proprie infrastrutture.
FINANZIAMENTI	Dalle risorse dei soci volontari tramite le quote di iscrizioni, finanziamenti da enti privati, e da contributi pubblici a seguito convenzioni.	Dal bilancio comunale da contributi pubblici dai contributi dei cittadini.
ORGANI DI COMANDO	Presidente eletto democraticamente da tutti i soci-volontari, assemblea degli iscritti per decidere le strategie e i programmi.	Sindaco eletto dai cittadini del comune, assemblea degli iscritti per proporre strategie e programmi.
SPECIALIZZAZIONE	Varie e molto settoriali.	Generica logistica.
AMBITO TERRITORIALE	Ovunque l'assemblea decida.	In ambito comunale e solo su autorizzazione del sindaco in ambito extracomunale.

Tab. 7.1 - Differenze fondamentali tra Associazioni e Gruppi Comunali di Protezione Civile.

L'iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile all'Albo Regionale certifica la rispondenza dell'organizzazione a quanto previsto dalla legge sul volontariato ed è inoltre condizione necessaria, ai sensi del **Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile")**, per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.

Con il Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9, di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, si definisce la struttura dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Esso è articolato su base regionale e provinciale ed è costituito dalle sezioni:

- **Associazioni**
- **Gruppi Comunali e Intercomunali**
- **Elenco dei volontari**

Ai soli fini della tenuta, l'albo è suddiviso nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali.

- Il livello **regionale**, per cui è competente la Regione, comprende:
 - a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione;
 - b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due province.

In alternativa a quanto stabilito al comma 8 del Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n.9, nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale, è fatta salva la facoltà per le stesse di iscriversi nelle sezioni provinciali.

- Le organizzazioni che non rientrano nei casi precedenti, si iscrivono nella sezione **provinciale** ove è ubicata la sede operativa.

L'Albo, limitatamente alla "**Sezione Associazioni**", si articola nelle seguenti specializzazioni:

- logistica/gestionale;
- cinofili;
- subacquei e soccorso nautico;
- intervento idrogeologico;
- antincendio boschivo;
- tele-radiocomunicazioni;
- nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2004;
- impianti tecnologici e servizi essenziali;
- unità equestri.

La "**Sezione Gruppi Comunali e Intercomunali**" è costituita rispettivamente con deliberazione comunale o intercomunale, e deve essere stato preventivamente approvato il regolamento per la loro disciplina da parte degli enti di appartenenza.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono classificate come **operative** se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati dichiara la disponibilità a svolgere compiti operativi. Le organizzazioni che sono state attivate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, o da enti pubblici, devono informare tempestivamente la provincia o la Regione, in ragione della sezione alla quale siano state iscritte. La Regione, almeno una

volta l'anno, pubblica sul suo Bollettino Ufficiale l'elenco delle organizzazioni iscritte nell'albo di ambedue le sezioni.

Nella “**Sezione Elenco dei Volontari**” sono riportati, in ordine alfabetico, i nominativi di tutti volontari facenti parte di Associazioni e Gruppi comunali, le generalità, l'associazione o il gruppo di appartenenza, il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza e la disponibilità a svolgere compiti operativi.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lombardia.

7.2.2 **Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile**

L'iscrizione a questo registro, alla quale provvede il Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Prefetto territorialmente competente, nonché dopo aver espletato una istruttoria informativa sulle reali capacità di intervento dell'organizzazione, è condizione necessaria per il riconoscimento ufficiale dell'organizzazione e per accedere a contributi statali (non superiori al 70% della spesa) finalizzati al potenziamento delle attrezzature.

Inoltre solo ai volontari di organizzazioni inserite in questo registro, impiegati in attività di soccorso e assistenza alla popolazione autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla competente Autorità locale, sono garantiti i benefici previsti dal D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194, ovvero il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché della relativa copertura assicurativa, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni dell'anno e il rimborso delle spese di carburante effettivamente sostenute per l'intervento.

7.2.3 Composizione e iscrizione di un'Associazione all'Albo Regionale e Sezioni Provinciali

- Per le associazioni, oltre ai requisiti di cui al comma 3 del Regolamento Regionale, devono essere altresì previsti i requisiti di cui alla normativa specifica per il volontariato, quali la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
- Le organizzazioni devono altresì aver indicato nel proprio atto costitutivo o statuto, come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.
- Per l'iscrizione all'albo le organizzazioni non devono perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale oppure scopi politici. È vietata l'adozione di denominazioni o simboli identici a quelli di formazioni politiche.
- Ai soli fini della tenuta, l'albo è suddiviso nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali.
- In alternativa a quanto stabilito al comma 8, nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale, è fatta salva la facoltà per le stesse di iscriversi nelle sezioni provinciali.
- Le organizzazioni che non rientrano nei casi di cui al comma 8, si iscrivono nella sezione della provincia ove è ubicata la sede operativa.

Per l'iscrizione di un'Associazione nella sezione regionale o nelle sezioni provinciali:

- Possono iscriversi all'albo le organizzazioni di volontariato i cui aderenti svolgono nel territorio regionale prestazioni personali, volontarie e gratuite.
- Per iscriversi all'albo le organizzazioni devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, l'assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
- L'iscrizione all'albo è disposta a seguito di istanza presentata dall'organizzazione.
- L'iscrizione nella sezione regionale dell'albo è disposta con decreto del dirigente regionale competente per materia, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere della provincia territorialmente competente.
- Il predetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione dei documenti, e fino alla data di ricezione degli stessi.
- Il decreto di iscrizione o di diniego è notificato alla singola organizzazione e alla provincia territorialmente competente.
- L'iscrizione nelle sezioni provinciali o l'eventuale diniego sono disposti con provvedimento adottato dal dirigente provinciale competente.

Gli schemi per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, unitamente ai moduli necessari per l'iscrizione possono essere scaricati dal sito internet della Regione Lombardia o della Provincia di Milano (si veda Capitolo 7.2.6).

7.2.4 Costituzione ed Iscrizione di un Gruppo Comunale o Intercomunale all'Albo Regionale e all'Elenco Nazionale di Protezione Civile

Per la costituzione di un gruppo comunale o intercomunale occorre:

- predisporre il Regolamento del Gruppo Comunale o Intercomunale;
- indicare nel proprio atto costitutivo o statuto, come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.
- approvare con deliberazione del Consiglio comunale il Regolamento del Gruppo Comunale o Intercomunale di Volontari di Protezione Civile;

Per l'iscrizione nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sezione "Gruppi Comunali e Intercomunali":

- L'iscrizione all'albo è disposta a seguito di istanza presentata dall'organizzazione.
- L'iscrizione nella sezione regionale dell'albo è disposta con decreto del dirigente regionale competente per materia, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere della provincia territorialmente competente.
- Il predetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione dei documenti, e fino alla data di ricezione degli stessi.
- Il decreto di iscrizione o di diniego è notificato alla singola organizzazione e alla provincia territorialmente competente.
- L'iscrizione nelle sezioni provinciali o l'eventuale diniego sono disposti con provvedimento adottato dal dirigente provinciale competente.

Gli schemi per la redazione del **Regolamento** del Gruppo Comunale o Intercomunale, unitamente ai **moduli** necessari per l'iscrizione possono essere scaricati dal sito internet della **Regione Lombardia** o della **Provincia di Milano** (si veda Capitolo 7.2.6).

7.2.5 Condizioni per lo svolgimento delle attività operative

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità dei volontari iscritti all'albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile. L'operatività a favore di un'organizzazione di protezione civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla Legge Regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*), che possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell'emergenza.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti.

L'operatività di cui al presente articolo comporta:

- che l'organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi;
- che l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti;
- che sia già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno;
- lo svolgimento dell'attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Il mancato o ritardato intervento richiesto dall'autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere adeguatamente motivato dall'organizzazione di appartenenza.

Per mantenere il requisito dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di appartenenza. Nel caso di attivazione da parte di autorità di protezione civile, le organizzazioni non sono tenute a quanto previsto dal comma 6 in merito al numero minimo di esercitazioni, fatto salvo l'obbligo della relazione.

7.2.6 Numeri di Telefono e Siti Internet Utili per il Reperimento di Informazioni

- **Dipartimento della Protezione Civile** - Ufficio volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA
Numeri di telefono: centralino. 06/68201; diretto 06/6820363
Indirizzo Internet: www.protezionecivile.it
- **Regione Lombardia** - Servizio Protezione Civile - Via Fara 26 - 20124 MILANO
Numeri di telefono: centralino 02/6765.1; diretto 02/6765 +2485/2486/2487/2489;
fax 02/6765.2994
Indirizzo Internet: www.protezionecivile.regione.lombardia.it
Indirizzo Internet Volontariato: <http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/Volontariato1.aspx>
- **Provincia di Milano** – Servizio di Protezione Civile Provinciale – Via Principe Eugenio, 53 - 20129 MILANO
Numeri di telefono: centralino: 02/7740.2736-5808; numero H24: 335/7196942
Indirizzo Internet: <http://www.provincia.milano.it/protezionecivile/>
- **Prefettura di Milano** – Corso Monforte, 31 - MILANO
Numeri di telefono: centralino 02/77581;
Indirizzo Internet: <http://www.prefettura.it/milano/multidip/index.htm>
- **Comune di Peschiera Borromeo** – Via XXV Aprile, 1 – Peschiera Borromeo
Numeri di telefono: centralino 02.516901;
Indirizzo Internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it